

Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)**

### **Rilevanza legale e casi particolari**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La posta elettronica certificata (PEC) è stata disciplinata con il DPR 11 febbraio 2005, n. 68, che la definisce come un sistema di trasmissione di documenti informatici nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica che attesta l'invio e la consegna di documenti informatici.

La disciplina della PEC è completata dalle regole tecniche contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie), del 2 novembre 2005.

Con l'entrata in vigore del D.L n.185/2008 è stato introdotto l'obbligo:

- per le imprese costituite in forma societaria (Srl, snc, sas, Spa) di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese;
- per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, istituiti con legge dello Stato, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai rispettivi ordini o collegi.

L'art. 5 del DL 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012 ha allargato anche alle imprese individuali l'obbligo di dotarsi di PEC, che, peraltro, secondo la normativa vigente ed in linea con quanto già previsto per tutte le altre imprese, sono tenute all'utilizzo della firma digitale nei rapporti con il Registro delle Imprese.

### **IL VALORE LEGALE DELLA PEC**

La PEC serve alla trasmissione di messaggi in formato elettronico, che possono contenere qualsiasi tipologia di informazione ed allegato, dei quali si voglia avere la certezza di recapito ed integrità. La PEC è nata per sostituire, dal punto di vista tecnico e legale, la raccomandata postale con ricevuta di ritorno, o raccomandata AR. Così come avviene per la raccomandata AR, al mittente viene inviata una ricevuta che attesta la consegna del proprio messaggio al destinatario e, in quanto sostitutiva della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, ha lo stesso valore legale (DPR n. 68, 11 febbraio 2005). Ogni interessato, dunque, può recapitare alla casella PEC del destinatario atti e documenti (atti legali, contratti, diffide, richieste), con valore legale, garantendo così l'opponibilità ai terzi delle evidenze relative alle operazioni di invio e ricezione del messaggio.

A tal fine:

- la ricevuta di accettazione, rilasciata dal gestore del mittente, all'atto della presa in carico del messaggio, costituisce prova dell'avvenuta spedizione;
- la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore del destinatario, costituisce prova che il messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e ne certifica il momento di consegna;
- la certificazione è relativa alle sole operazioni di invio e di consegna del messaggio nella casella PEC del destinatario, indipendentemente dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario stesso;
- l'invio delle comunicazioni tramite il sistema della PEC non richiede alcuna dichiarazione del destinatario circa la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **AVVISO DI MANCATA CONSEGNA**

Con Direttiva n. 2608 del 13/07/2015, recante "Indicazioni per l'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico elenco denominato 'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)", il MISE, d'intesa con il Ministero della Giustizia, ha dettato le misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive (non soggette a procedura concorsuale), si adeguino all'obbligo di munirsi di casella di PEC (Posta Elettronica Certificata), di iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese e di mantenere attiva la casella di PEC.

Il provvedimento, che detta anche la procedura di cancellazione degli indirizzi PEC non funzionanti, si è reso necessario perché molte imprese, spesso al fine di rendersi difficilmente reperibili dai propri creditori, non hanno comunicato un indirizzo di PEC funzionante al momento della loro iscrizione alla Camera di Commercio, come previsto dall'art. 16, D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, né successivamente all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 2, D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, che impone alle imprese di depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di PEC. Questo è uno dei motivi per cui potrebbe capitare di inviare un messaggio tramite PEC e ricevere, entro le ventiquattro ore successive all'invio, un messaggio di AVVISO DI MANCATA CONSEGNA.

Tale notifica viene generata qualora il gestore della Posta Elettronica Certificata del destinatario sia stato impossibilitato a consegnare il messaggio nella casella di posta certificata al quale era indirizzato. Normalmente l'avviso di mancata consegna è dovuto:

- A) quando la casella del ricevente è piena e non riceve più messaggi;
- B) in presenza di un problema nella trasmissione/consegna del messaggio in seguito a PEC inattiva.

Nel caso in cui pur avendo notificato l'atto a mezzo PEC preso dai registri previsti per legge, questo torna indietro perché la PEC è probabilmente scaduta o non rinnovata non è possibile ritenere che possa applicarsi il 140. C.p.c. (momento di perfezionamento della notifica).

Pur essendo da più parti stata auspicata una modifica della norma ex L. 53/94 che sanzioni il mancato funzionamento di una casella PEC in ricezione con una fictio quanto più vicina possibile a quelle ex artt. 140 e/o 143 c.p.c., allo stato, nei casi di mancata consegna del messaggio PEC di notifica ex L. 53/94 non è possibile ricorrere alle forme sussidiarie di notifica previste dal c.p.c. senza passare prima per i tentativi di notifica "tradizionali" ex artt. 137 e segg. c.p.c..

## **SMARRIMENTO DI UNA RICEVUTA**

Se si smarrisce una ricevuta di invio è necessario rivolgersi al proprio gestore di PEC il quale, per legge, è obbligato a registrare ed archiviare tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate (Log) per 30 mesi su server e per 5 anni su supporto telematico.

La richiesta può essere effettuata compilando un apposito modulo di richiesta dei Log con i seguenti dati:

- nome e cognome del richiedente;
- indirizzo PEC del mittente;
- indirizzo PEC del destinatario;
- data di riferimento del messaggio da ricercare;
- oggetto del messaggio da ricercare (opzionale);

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@PEC.studiosaracino.it](mailto:info@PEC.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

- identificativo del messaggio (opzionale).

Il modulo di richiesta va inviato tramite posta elettronica certificata o, in alternativa, via fax o raccomandata AR, allegando il proprio documento di identità.

## **LA CANCELLAZIONE DI UN'INDIRIZZO PEC**

Il titolare può richiedere al proprio gestore la cancellazione del proprio indirizzo certificato, per farlo deve inviare una richiesta via Posta Elettronica Certificata nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Nome e cognome o Ragione Sociale;
- Indirizzo (Via, Città, CAP, Nazione);
- Codice fiscale o partita IVA;
- email valida (per eventuali comunicazioni).

Inoltre deve allegare una fotocopia di un documento di identità valido. La richiesta di cancellazione può essere fatta solamente dal titolare della casella.

Il modulo di "Richiesta cancellazione di una casella PEC" è reperibile cliccando su "Documentazione" presente nel menu. Il gestore, ricevuta la richiesta, effettua una serie di controlli dopodiché provvede alla cancellazione.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)